

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
17 gennaio 2020.

Indizione dei comizi per l'elezione suppletiva del Senato della Repubblica nel collegio uninominale 02 della Regione Umbria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni;

Vista la comunicazione del Presidente del Senato della Repubblica n. 2626/S in data 16 dicembre 2019 relativa alla vacanza, dichiarata dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari nella riunione del 9 dicembre 2019, di un seggio, attribuito con il sistema maggioritario, nel collegio uninominale 02 della Regione Umbria;

Considerato che, a norma del comma 3 dell'art. 21-ter del citato testo unico, le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 gennaio 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno;

E M A N A

il seguente decreto:

I comizi per l'elezione suppletiva del Senato della Repubblica nel collegio uninominale 02 della Regione Umbria sono convocati per il giorno di domenica 8 marzo 2020.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

20A00427

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 5 dicembre 2019.

Delega di attribuzioni per taluni atti di competenza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al sottosegretario di Stato On.le Roberto Morassut.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'art. 10;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 97, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli uffici di diretta collaborazione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 settembre 2019, recante «Nomina dei Ministri», con cui il Generale Sergio Costa è stato nominato Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 13 settembre 2019, recante «Nomina dei Sottosegretari di Stato», concernente, in particolare, la nomina dell'on. dott. Roberto Morassut a Sottosegretario di Stato del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Ritenuto opportuno delegare al Sottosegretario di Stato, on. dott. Roberto Morassut, talune delle competenze spettanti al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;



Decreta:

Art. 1.

Deleghe

1. Al Sottosegretario di Stato, on. dott. Roberto Morassut, nel rispetto dell'indirizzo politico del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono delegate le seguenti attribuzioni:

a) rapporti con il Senato della Repubblica e con la Camera dei deputati;

b) politiche in materia di risanamento ambientale, bonifiche e danno;

c) politiche in materia di dissesto idrogeologico e consumo del suolo;

d) politica nucleare e cura dei rapporti con l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN);

e) politiche dello spazio e della ricerca aerospaziale;

f) politiche in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico. In tale ambito il Sottosegretario di Stato è delegato a presiedere il Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, recante «Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici»;

2. In aggiunta alle materie di cui al comma 1 del presente articolo, il Sottosegretario di Stato può essere delegato dal Ministro ad esercitare ulteriori funzioni e competenze.

Art. 2.

Procedure

1. Restano riservati al Ministro tutti gli atti e le questioni di particolare rilevanza politico-istituzionale, riguardanti gli indirizzi generali del Governo, ivi compresi l'approvazione dei programmi di attività dei dirigenti generali e l'assegnazione delle correlate risorse umane, strumentali e finanziarie, gli atti espressamente riservati alla firma del Ministro o dei dirigenti da leggi o regolamenti, gli atti di spesa, gli atti e i provvedimenti da sottoporre a deliberazione del Consiglio dei ministri o, comunque, da emanare mediante decreto del Presidente della Repubblica o decreto ministeriale o che abbiano contenuto normativo, gli atti di nomina dei vertici e degli organi degli enti sottoposti alla vigilanza o, comunque, rientranti nell'ambito delle competenze, del Ministro e gli atti che ineriscono alla promozione di ispezioni ed inchieste.

2. L'adozione degli atti normativi e di quelli attinenti all'indirizzo politico generale del Ministero nonché l'espressione di pareri sugli stessi è comunque subordinata al preventivo assenso formale del Ministro.

3. Il Sottosegretario di Stato verifica periodicamente la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli obiettivi indicati nel presente decreto e ne riferisce direttamente al Ministro.

4. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente decreto, gli atti potenzialmente rientranti nella presente delega sono preventivamente sottoposti all'esame del Ministro, per il tramite del Capo di Gabinetto, ai fini della verifica della coerenza con l'indirizzo politico.

Il presente decreto sarà pubblicato, previa registrazione da parte dei competenti Organi di controllo, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2019

Il Ministro: COSTA

Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2019

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, foglio n. 3647

20A00300

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 dicembre 2019.

Determinazione delle quote unitarie di spesa delle Amministrazioni statali interessate alla gestione per conto dello Stato presso l'INAIL, per l'esercizio 2016.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI
E ASSICURATIVE

DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il quale stabilisce che per i dipendenti dello Stato l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail può essere attuata con forme particolari di gestione;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1985 recante la regolamentazione della «gestione per conto dello Stato» dell'assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall'Inail, il quale ai commi 2 e 3 dell'art. 2 prevede che le Amministrazioni dello Stato rimborsino all'Inail, oltre che le prestazioni assicurative erogate a norma del citato testo unico e successive modificazioni ed integrazioni, anche le spese generali di amministrazione, medico-legali ed integrative, nonché le spese generali di amministrazione delle rendite, secondo importi unitari calcolati in funzione, rispettivamente, del numero degli infortuni e del numero delle rendite afferenti la «gestione per conto dello Stato», rispetto ai dati complessivi della gestione industria dell'Istituto;

Visto il comma 4 dell'art. 2 del citato decreto ministeriale, che stabilisce che gli importi unitari, come sopra determinati, sono approvati dal Ministero del tesoro, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sulla base del conto consuntivo relativo all'anno di pertinenza;

